



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c. :

Al Proponente Ditta individuale Pacetti Paolo
A Soluzione Ambiente S.r.l.
(in qualità di consulente del Proponente)

Alla Provincia di Prato – Area tecnica Servizio
assetto e gestione del territorio

Ad ARPAT Dip.to di Prato

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006; legge regionale 10/2010. Richiesta di parere in merito alla realizzazione di un nuovo impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi, da ubicarsi in via Bisenzio, ang. Via Siena, nel Comune di Montemurlo (PO). Nota di risposta.

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta con nota prot. n.0046075 del 26/01/2024, si precisa quanto segue:

- codesto Settore, con nota del 23/08/2023 n.394516, aveva formulato al Settore scrivente richiesta di parere, relativamente all'istanza, presentata dalla ditta Proponente con nota SUAP n.3070040 del 07/08/2023 codice Aramis 63473, per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi nel Comune di Montemurlo (PO), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006; la richiesta verteva sulla necessità o meno di sottoporre il progetto alla preliminare procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

- questo Settore, a seguito di elementi informativi pervenuti dalla Provincia di Prato, si era espressa in merito all'ipotesi progettuale, con propria nota prot. n.512594 del 10/11/2023, tenuto conto del criterio 4.1 di cui al D.M. 30/03/2015 (cumulo con altri progetti autorizzati nel raggio di 1 km dal perimetro del nuovo impianto), formulando le seguenti conclusioni:

“- con riferimento alle previste attività di recupero di metalli ferrosi (punto 7.zb), la soglia produttiva oltre la quale è necessario lo svolgimento della procedura di verifica di VIA è di 5 t/g;

- con riferimento alle previste attività di deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi (punto 7.t), la soglia produttiva oltre la quale è necessario lo svolgimento della procedura di verifica di VIA è di 40 t/g (oltre alla soglia di 30.000 m3 in deposito istantaneo). Dette soglie si dimezzano ove nel raggio di 1 km dal perimetro del previsto impianto vi siano uno o più altri impianti autorizzati in procedura ordinaria che svolgano l'operazione D15 su rifiuti non pericolosi, la cui capacità produttiva – sommata all'impianto di progetto – superi le 40 t/g oppure i 30.000 m3.

Al momento il settore scrivente non è in possesso dei dati sui possibili impianti interessati, esistenti e già autorizzati ex art.208 del d.lgs.152/2006, si rimette pertanto a codesto settore per la definizione del caso. “;

- con successiva nota assunta al prot. n.520333 del 15/11/2023 il Settore in indirizzo comunicava che “a seguito di un ulteriore approfondimento, relativamente al criterio 4.1 di cui al D.M. 30.3.2015, a nostro parere, almeno una Ditta, si trova nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto in progetto posto in via Bisenzio, angolo via Siena, nel Comune di Montemurlo...”;



- con la sopracitata nota prot. n.0046075 del 26/01/2024, il Settore in indirizzo ha richiesto l'espressione di un nuovo parere alla luce della scelta progettuale del Proponente, formalizzata con nota prot. n.0568667 del 15/12/2023, di prevedere il recupero di rifiuto non pericoloso tramite l'operazione R4 per un quantitativo inferiore a 5 t/giorno; come emerge dalla nota del proponente prot. n. 0094544 del 09/02/2024, il numero di giornate lavorative annue è previsto in 250 gg/anno.

Inoltre:

- il quantitativo massimo giornaliero per l'operazione di recupero R4 risulta pari 4,9 ton/annue (1.249 ton / annue)
- il quantitativo massimo giornaliero per l'operazione di deposito preliminare D15 sarà inferiore alle 20 t/g.

Si rileva quindi quanto segue:

- la realizzazione del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006, per le operazioni R4, R12, R13 e D15, è prevista nel Comune di Montemurlo (PO) in Via Bisenzio ang. Via Siena, in area di proprietà del Proponente a destinazione produttiva; il Proponente è in possesso di permesso di costruire;
- le attività previste, relative alla gestione di rifiuti speciali classificati come non pericolosi, riguardano:
 - a) il deposito preliminare D15;
 - b) la messa in riserva R13, il trattamento preliminare R12 ed il recupero R4 (per i soli metalli ferrosi, esclusi RAEE e cavi);
- le operazioni R12 ed R13, di per sé, non rientrano nel campo di applicazione della normativa VIA;
- il progetto ai fini della normativa in materia di VIA potrebbe rientrare tra quelli di cui ai punti 7.t) e 7.zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006;
- visto il criterio 4.1 di cui al D.M. 30.3.2015 (cumulo con altri progetti autorizzati nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto in esame) le soglie dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 si dimezzano;
- il Proponente ha specificato che la capacità produttiva dell'impianto sarà complessivamente inferiore a 5 t/g per l'operazione R4 e inferiore a 20 t/g per l'operazione D15.

Ciò detto e precisato;

visti l'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006, il D.M. Ambiente 30/03/2015 nonché gli allegati alla parte seconda del decreto;

si ritiene che il nuovo impianto in esame non rientri nel campo di applicazione della normativa VIA, a condizione che, in nessun giorno dell'anno, siano superate le soglie produttive di 5,0 t di rifiuto avviato all'operazione R4 e di 20,0 t di rifiuto avviato al deposito D15; in ogni caso, il deposito istantaneo in D15 non può superare i 15.000 m³ di rifiuto. Per poter gestire rifiuti per quantitativi superiori alle suddette soglie sarà necessario il previo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Si raccomanda al proponente di adottare accorgimenti, anche gestionali, che impediscano il superamento delle suddette soglie massime giornaliere e che tengano traccia dei quantitativi giornalieri di rifiuti gestiti in R4 ed in D15 nonché dei quantitativi istantanei gestiti in D15, anche con riferimento a futuri controlli ambientali sul previsto impianto.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il Proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al Proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato:

Diego Ferrara (tel. 055 4385141) e-mail: diego.ferrara@regione.toscana.it .

Distinti saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-DF/

Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 .

I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati 6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.